

LA LETTRE FISCALE

CIRCOLARE
INFORMATIVA

Notiziario mensile

APRILE 2026

NEWS

FISCO

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

art. 1 DL 42/2026

È stato rivisto il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali. Aumentata la percentuale di fruizione ed introdotto un contributo complementare.

Per i soggetti che hanno presentato correttamente al GSE tra il 7 novembre ed il 31 dicembre 2025 le comunicazioni previste e che hanno ricevuto l'attestazione circa l'ammissibilità tecnica degli investimenti, il **credito d'imposta** spettante per l'anno 2026 è **rideterminato** in misura **proporzionale** alle risorse effettivamente stanziare. La percentuale di fruizione, inizialmente fissata al 35% dal DL 38/2026, è ora fissata all'**89,77%** dell'importo teoricamente spettante, entro il limite complessivo di spesa, con riferimento agli investimenti aventi ad oggetto **beni materiali ed immateriali**, nonché alle spese per la formazione del personale connessa agli investimenti.

Alla rideterminazione del credito d'imposta si affianca un **contributo complementare** correlato agli investimenti in impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprensivi dei sistemi di accumulo. Il contributo è soggetto a specifici **limiti** finanziari e procedurali ed è subordinato al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente.

RIDUZIONE TEMPORANEA ACCISE SUI CARBURANTI

art. 1 DL 42/2026

È stata prevista una rideterminazione temporanea delle accise applicabili ai principali prodotti energetici utilizzati come carburanti.

Per il periodo compreso tra l'8 aprile ed il 1° maggio 2026, l'**aliquota** sulla **benzina** e sul **gasolio** è fissata in misura uniforme a 472,90 euro per mille litri, mentre per i gas di petrolio liquefatti (**Gpl**) l'accisa è ridotta a 167,77 euro per mille chilogrammi; per il **gas naturale** usato come carburante è invece previsto l'azzeramento dell'imposta.

La disciplina si estende anche ai **gasoli paraffinici** (Hvo) ed al **biodiesel** impiegati tal quali come carburanti: si applica l'aliquota prevista per benzina e gasolio (472,90 € per mille litri) a condizione che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa unionale in materia di aiuti di Stato.

CONSULTAZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA: NUOVA GUIDA PER I CONTRIBUENTI

Guida ADER aprile 2026

È disponibile online la nuova versione del servizio "Situazione debitoria - consulta e paga": la Guida ADER di aprile ne dettaglia novità e funzionamento.

L'aggiornamento disponibile offre una **consultazione** più chiara e completa dei dati, una **navigazione** più intuitiva ed un unico **prospetto di sintesi** che unisce i documenti intestati allo stesso contribuente per tutti gli ambiti provinciali.

Le principali novità

L'**interfaccia** permette di avere vista immediata su:

- importi ancora da regolarizzare;
- pagamenti già effettuati;
- eventuale presenza di procedure di riscossione in corso;
- stato dei piani di rateizzazione e delle misure agevolative (es. Rottamazioni).

Il servizio permette poi di consultare il dettaglio dei singoli atti e di procedere direttamente al pagamento online.

Come si accede

Il servizio è disponibile:

- nell'**area riservata Cittadini e Imprese**, utilizzando SPID, CIE, CNS oppure, per professionisti ed imprese, le credenziali dell'Agenzia delle Entrate;
- nell'**area riservata Equipro** dedicata agli intermediari fiscali abilitati Entratel.

Prospetto unico ed informazioni arricchite

La nuova versione consente, inoltre, di ottenere un **prospetto** sintetico e completo, che raccoglie tutti i documenti intestati allo stesso contribuente. Il prospetto è disponibile entro 24 ore dalla richiesta.

PATENT BOX FRUITO PARZIALMENTE: COME RICALCOLARE IL CREDITO R&S

Risp. AE 2 aprile 2026 n. 102

La base di calcolo del credito Ricerca e Sviluppo deve essere ridotta del beneficio Patent Box, in presenza di costi eleggibili comuni, a prescindere dalla fruizione dell'agevolazione e dalla capienza del reddito IRES ed IRAP.

Il Patent box prevede una maggiorazione del **110%** dei costi di R&S, innovazione e/o design ed ideazione estetica sostenuti ai fini della creazione, lo sviluppo o l'accrescimento di determinati beni immateriali tutelabili giuridicamente (software, brevetti, disegni e modelli).

Le **attività rilevanti** entro cui identificare le spese eleggibili sono le medesime definite dal DM 26 maggio 2020, ovvero il decreto che stabilisce disposizioni applicative relative al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design (art. 1 cc. 198–206 L. 160/2019).

La **convivenza** dei **due incentivi** non è preclusa, il che significa che sulle medesime attività di ricerca od innovazione lo stesso soggetto potrà, in potenza, usufruire sia del Patent Box, sia

del credito d'imposta. Resta fermo, tuttavia, che i costi agevolabili devono essere assunti **al netto di altre sovvenzioni** o contributi comunque ricevuti; ne consegue che il vantaggio fiscale derivante dal Patent Box debba essere sottratto dalla base di calcolo del credito R&S (Circ. AE 24 febbraio 2023 n. 5/E).

In caso di applicazione del c.d. **meccanismo premiale** – che consente di agevolare ai fini Patent Box i costi sostenuti per la “creazione” del bene immateriale registrato sino all'8° anno precedente a quello di registrazione – può sorgere la necessità di dover **ricalcolare (al ribasso)** ora per allora il **tax credit** maturato negli anni precedenti ed eventualmente restituire, senza sanzioni ed interessi, la relativa quota non più spettante.

A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito come la restituzione del credito R&S debba avvenire in relazione al **periodo d'imposta** nel cui modello Redditi viene indicata la ripresa fiscale in diminuzione relativa al Patent Box, non rilevando in alcun modo se detta ripresa contribuisca alla generazione di una perdita ai fini IRES o ad una base negativa IRAP.

L'Agenzia risponde, quindi, **negativamente** alla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, secondo la quale, invece:

- **ai fini IRES**, la nettizzazione della base del credito d'imposta dovesse rilevare soltanto nel periodo d'imposta di effettivo utilizzo della perdita fiscale generata;
- **ai fini IRAP**, non dovesse trovare applicazione alcuna rettifica, in considerazione del fatto che il valore della produzione netto negativo non sia riportabile a scomputo di imponibili futuri e che, pertanto, il relativo beneficio sia da considerarsi non concretamente fruito.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: SUBENTRO SOCI ED ACQUISTO DI AZIENDA

Risp. AE 2 aprile 2026 n. 100; Risp. AE 2 aprile 2026 n. 103

L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulle cause di esclusione e cessazione del CPB che interessano le associazioni professionali/Stp e Sta, nonché per il caso in cui un imprenditore individuale acquisti un'azienda.

Associazione professionale/Stp/Sta

In merito alla causa di **esclusione/cessazione** nel caso in cui uno dei soci o degli associati - che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo - non determinano il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associazione o la società partecipata, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mero **disallineamento** temporale dei bienni tra lo studio ed un socio **non** è di per sé **causa di esclusione**; però, affinché il concordato resti valido per l'intero biennio dello studio, il socio deve garantire la **continuità**. Pertanto, se il socio ha già aderito al CPB per il 2024-2025 e l'associazione aderisce per il 2025-2026, la causa di cessazione scatterà per l'intera associazione se il socio non rinnoverà l'adesione per il 2026.

Infine, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'**uscita di un socio** con contestuale ingresso di un altro non è causa di cessazione perché il numero di soci resta invariato.

Acquisto di azienda

L'acquisto di azienda da parte di un imprenditore individuale **non** costituisce **causa di cessazione** del CPB, in quanto l'acquisto di un'azienda da parte di una persona fisica non configura una delle operazioni straordinarie tipizzate (fusione, scissione, conferimento) che portano alla fine anticipata del CPB.

PERSONALE ASSUNTO IN ITALIA ED IMPIEGATO ALL'ESTERO: DEDUCIBILITÀ IRAP

Risp. AE 1° aprile 2026 n. 95

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la possibilità di dedurre dall'IRAP il costo del personale assunto in Italia ed impiegato all'estero, in assenza di una stabile organizzazione.

Il caso di specie riguarda una società di capitali residente, ALFA S.r.l., che offre servizi informatici in ambito BETA, operando su un mercato globale con una forte presenza in diversi Paesi UE ed extra UE.

Il documento di prassi ha chiarito che il costo del **personale dipendente, assunto** a tempo indeterminato in **Italia ed impiegato** in attività all'estero, è totalmente **deducibile** dalla base imponibile IRAP in assenza di una stabile organizzazione estera e nel rispetto del principio di inerenza.

CFC E REGIME OPZIONALE

Prov. AE 31 marzo 2026 n. 106520

Pubblicato il Provvedimento che stabilisce le condizioni, le modalità e gli effetti dell'opzione, da parte del soggetto controllante residente che intende adottare una modalità semplificata di calcolo della tassazione effettiva della controllata con il versamento di un importo pari al 15% dell'utile contabile del soggetto controllato.

Condizione per poter esercitare l'opzione

Tutte le controllate devono rispettare i seguenti **requisiti**:

- oltre un terzo dei ricavi della controllata deve derivare da *passive income*;
- i bilanci della società estera devono essere sottoposti a revisione e certificazione da parte di professionisti autorizzati nel Paese di residenza (bilanci che devono poi essere utilizzati anche dal revisore del controllante residente nelle proprie valutazioni).

Per le controllate costituite come **S.O. di soggetti esteri**, il requisito della revisione riguarda il bilancio della Casa Madre, comprensivo dei risultati della Stabile Organizzazione.

Le nuove regole **si applicano**, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1° gennaio 2024 per i soggetti c.d. “solari”. Per chi aveva già aderito secondo le regole del 2024, è garantita la continuità della scelta fino al termine del triennio originale.

Nelle **tabelle** si sintetizzano le regole per l'esercizio, la revoca e la cessazione dell'opzione e gli effetti che questa produce.

Opzione

Esercizio	nel quadro FC della dichiarazione dei redditi dal soggetto controllante o, in caso di controllo indiretto, per il tramite di soggetti residenti o S.O. in Italia di soggetti non residenti controllati, dal soggetto controllante di ultimo livello
Efficacia	- a partire dal periodo d'imposta oggetto di dichiarazione - ha effetto anche per le controllate acquisite, a qualunque titolo, nel periodo di efficacia
Durata	- tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile

	- al termine del triennio, si intende tacitamente rinnovata salvo revoca
Cessazione (anche se non sono decorsi tre anni di validità)	- nei confronti della singola controllata: a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica la perdita del requisito del controllo o, in caso di S.O. all'estero, se si verifica una delle cause di cessazione della BEX - per tutte le controllate, a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica l'inosservanza della revisione e certificazione del bilancio
Revoca	alla scadenza del triennio, mediante indicazione nel quadro FC del modello di dichiarazione dei redditi riferito al quarto periodo d'imposta successivo a quello di esercizio o rinnovo dell'opzione (per le modalità v. sopra)

Effetti

Nuove controllate	Produce effetti anche nei confronti di controllate acquisite (a qualunque titolo) nel periodo di efficacia senza che sia necessaria una nuova opzione, a condizione che ricorrano i requisiti
Utili distribuiti	Gli utili distribuiti dalle controllate e maturati nel periodo di vigenza dell'opzione sono tassati secondo le regole ordinarie previste in caso di utili <i>white</i> ; se sussistono le condizioni, è riconosciuto il credito per le imposte pagate all'estero. I soggetti che, in relazione al 2024, hanno escluso integralmente gli utili dall'imponibile (così come disponeva il Prov. n. 213637/2024, che è stato totalmente sostituito dall'attuale) sono tenuti a riversare la maggiore imposta, senza interessi né sanzioni.
Monitoraggio	Il soggetto controllante è comunque tenuto al monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite delle controllate estere se vuole utilizzare eventuali perdite residue (virtuali), eccedenze di interessi e/o di ROL ed i valori fiscali aggiornati degli elementi patrimoniali delle controllate estere in sede di eventuale e successiva tassazione, per trasparenza in applicazione della disciplina CFC. Diversamente, in caso di revoca o cessazione dell'opzione, potrà optare nuovamente per il monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti, ma le perdite fiscali estere maturate antecedentemente all'esercizio dell'opzione non possono essere considerate (si assumono pari a zero).

OIC 32

I derivati classificati al fair value ed utilizzati per esigenze gestionali delle imprese potrebbero essere iscritti in un'apposita voce della sezione operativa del bilancio anziché, come avviene attualmente, nella sezione finanziaria.

È uno degli **emendamenti** che Organismo Italiano di Contabilità sta proponendo di introdurre nell'ambito della *Post-Implementation Review* dell'OIC 32 - Strumenti finanziari derivati, anche per venire incontro ad esigenze poste da alcuni utilizzatori. Al fine di evitare rappresentazioni fuorvianti della performance operativa, l'OIC propone di modificare l'OIC 32 prevedendo la **classificazione** del **fair value** di detti derivati in un'**apposita voce** della sezione operativa. L'OIC ha, inoltre, chiarito che il fatto che la società utilizzi gestionalmente i derivati per coprire il rischio prezzo deve emergere dalla **realtà operativa** e non da una semplice dichiarazione o da una documentazione formale ed il rischio prezzo deve essere relativo a beni utilizzati nell'attività caratteristica. Ciò deve essere supportato dalla strategia della società nella gestione del rischio.

OIC propone anche di intervenire nei contratti di acquisto e vendita di energia rinnovabile. In particolare, si propone di chiarire, in linea con un'interpretazione analoga giunta dallo IASB, che un contratto contenente l'obbligo di acquistare energia elettrica per consumo proprio direttamente da un impianto di produzione da fonti rinnovabili **non** è considerato un **derivato**, a meno che la quantità di energia che sarà rivenduta supererà la quantità di energia utilizzata.

Infine, l'OIC propone di intervenire sulle **relazioni di copertura** in cui contratti finanziari su energia rinnovabile, che regolano solo differenze tra il prezzo di mercato dell'energia ed il prezzo contrattuale sulla base dell'energia prodotta dall'impianto rinnovabile, sono designati come strumenti derivati di copertura. Secondo le attuali disposizioni dell'OIC 32, è possibile designare come elemento coperto solo una quantità fissa di energia elettrica ed inoltre la transazione programmata di acquisto o vendita deve essere altamente probabile. Coerentemente si propone di modificare lo standard sulla parte delle relazioni di copertura per ridurre il rischio che l'utilizzo di tali contratti come strumenti di copertura possa determinare erronee rappresentazioni a conto economico.

Gli emendamenti sono stati posti in una **consultazione pubblica** che si concluderà il 31 maggio prossimo.

ISA: BENEFICI PREMIALI E NUOVE SOGLIE DI AFFIDABILITÀ

Prov. AE 22 aprile 2026 n. 123160

L'Agenzia delle Entrate ha definito, per il periodo d'imposta 2025, i livelli ISA che consentono di accedere al regime premiale per i contribuenti virtuosi.

Il sistema si fonda su una duplice modalità di **accesso**:

- il raggiungimento di un determinato livello di **affidabilità** nell'anno di riferimento oppure
- il conseguimento di un punteggio elevato calcolato come **media semplice** tra l'anno oggetto di dichiarazione e quello precedente.

Nella tabella seguente sono indicati i **benefici premiali** in base al punteggio ISA.

Punteggio ISA	Benefici
- 9 in relazione al periodo d'imposta 2025, oppure; - 9 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2025 e 2024	IVA: esonero dal visto di conformità per utilizzo in compensazione/richiesta di rimborso (in tal caso, anche esonero dalla garanzia) del credito annuale maturato nel 2026 per un importo non superiore ad € 70.000 e del credito infrannuale maturato nei primi tre trimestri del 2027, per importo non superiore ad € 70.000 (*)
	Imposte II.DD. ed IRAP esonero dal visto di conformità per utilizzo in compensazione del credito annuale maturato nel 2025 per un importo non superiore ad € 50.000 annui
	Esclusione dell'applicazione disciplina delle società di comodo (**)
	Esclusione dell'accertamento sintetico, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato (**)
- almeno 8,5 in relazione al periodo d'imposta 2025 oppure; - 9 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2025 e 2024	Esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici (**)
- inferiore a 9 ma almeno pari a 8 in relazione al periodo d'imposta 2026, oppure; - almeno pari a 8,5 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2025 e 2024	IVA: esonero dal visto di conformità per utilizzo in compensazione/richiesta di rimborso (in tal caso, anche esonero dalla garanzia) del credito annuale maturato nel 2026 per un importo non superiore ad € 50.000 e del credito infrannuale maturato nei primi tre trimestri del 2027, per importo non superiore ad € 50.000 (*)
	Imposte dirette ed IRAP: esonero dal visto di conformità per utilizzo in compensazione del credito annuale maturato nel 2025 per un importo non superiore ad € 20.000 annui
	Riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al periodo d'imposta oggetto di dichiarazione che presenta il livello di affidabilità richiesto
(*) Le soglie di esonero sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nella medesima annualità. (**) Il beneficio non è riconosciuto se, per il periodo d'imposta in cui si applicano gli ISA, sono contestate violazioni che comportano obbligo di denuncia per reati tributari.	

FATTURA DIFFERITA PER RTI: NOVITÀ CON IL DECRETO PNRR

art. 8 c. 3 bis DL 19/2026 conv. in L. 50/2026

Facilitata la gestione fiscale e documentale per i gruppi di imprese che operano insieme su progetti comuni: si consente una fatturazione unitaria per tutte le imprese coinvolte, semplificando gli adempimenti fiscali.

Le cessioni e le prestazioni rese, dal 21 aprile 2026, dalle singole imprese mandanti facenti parte del **medesimo RTI**, qualora la fatturazione sia effettuata dalla mandataria in nome e per conto di tali imprese mandanti, possono essere fatturate **entro il 15 del mese successivo** a quello di effettuazione. In tal modo si facilita la gestione fiscale e documentale per i gruppi di imprese che operano insieme su **progetti comuni**, poiché si consente una **fatturazione unitaria** per tutte le imprese coinvolte, semplificando gli adempimenti fiscali.

La semplificazione opera esclusivamente sul piano della **documentazione** delle operazioni; ciascuna impresa mandante continua ad essere autonomamente titolare delle operazioni effettuate e dei correlati obblighi fiscali, restando estranea qualunque forma di concentrazione della soggettività passiva o di assimilazione del raggruppamento ad un centro di imputazione dell'IVA.

TRANSIZIONE 5.0: CODICI TRIBUTO PER IMPRESE RIMASTE IN ATTESA DEL CREDITO - 38080

Ris. AE 16 aprile 2026 n. 14

Istituito il codice per consentire alle imprese di utilizzare in compensazione il credito d'imposta Transizione 5.0. Il Mod. F24 deve essere presentato entro il 31 dicembre 2026.

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo 7079** per consentire alle imprese di utilizzare in **compensazione** il **credito d'imposta Transizione 5.0**. Il modello F24 deve essere presentato **entro** il 31 dicembre 2026.

Si ricorda che l'agevolazione nasce per dare risposta alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di prenotazione dal 7 novembre 2025 e che hanno ricevuto dal GSE la conferma tecnica dell'ammissibilità dell'investimento, ma rimaste inizialmente escluse per l'esaurimento dei fondi originari. La **percentuale spettante** è pari all'89,77% dell'importo richiesto.

In fase di invio del Mod. F24, il sistema verificherà in tempo reale la presenza dell'impresa nell'elenco e la capienza del credito; in caso di **discrepanze**, il modello verrà scartato.

LOCAZIONI BREVI: AGGIORNAMENTO DELLA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Guida AE aggiornamento aprile 2026

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida sulla disciplina fiscale delle locazioni brevi e sulle regole per gli intermediari che intervengono nella locazione.

L'aggiornamento si è reso necessario poiché, dal 2026, il regime fiscale delle locazioni brevi è applicabile solo se la destinazione riguarda **non più di 2 appartamenti** per ciascun periodo d'imposta; oltre tale soglia, l'attività si presume esercitata in forma imprenditoriale, indipendentemente dal soggetto che la svolge.

Nuovo limite degli immobili

La novità principale riguarda la soglia di accesso al regime fiscale agevolato. Se fino al 2025 era possibile destinare alla locazione breve fino a quattro appartamenti, dal 2026 il limite è stato ridotto ad un **massimo di due unità immobiliari** per ciascun periodo d'imposta. Superata questa soglia, l'attività non è più considerata occasionale, ma si presume svolta in forma imprenditoriale, a prescindere dal soggetto che la esercita.

Aliquote

Per chi effettua locazioni brevi fino a due appartamenti, restano valide le opzioni per la **cedolare secca** con applicazione delle seguenti **aliquote**:

- 21%, applicabile solo per un'unità immobiliare scelta dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
- 26%, applicata sul secondo immobile locato con la formula della locazione breve.

Obblighi degli intermediari

È confermato il ruolo di **sostituti d'imposta** degli intermediari immobiliari e dei gestori di portali online che intervengono nel pagamento dei canoni. Essi devono:

- **operare una ritenuta** del 21% a titolo d'acconto sull'intero importo del canone al momento del versamento al locatore e versarla, tramite modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello del prelievo, utilizzando il cod. tributo "1919";
- **trasmettere i dati** dei contratti all'Agenzia delle Entrate, inclusi i dati del locatore, la durata, l'importo ed il nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN);
- **certificare le ritenute** effettuate tramite CU.

L'omessa od incompleta comunicazione dei dati comporta **sanzioni** che variano da 250 euro a 2.000 euro.

ZES UNICA: UNA GUIDA ALLE NOVITÀ 2026

I commercialisti hanno pubblicato un documento di ricerca sulle ZES, relativamente agli adempimenti per gli investimenti 2026. La nuova disciplina estende i benefici territoriali alle Regioni Marche ed Umbria ed introduce semplificazioni procedurali tramite l'Autorizzazione Unica.

Il sistema delle Zone Economiche Speciali (**ZES**) si evolve per il **triennio 2026-2028**, confermandosi uno strumento strategico per la competitività delle aree meno sviluppate del Paese. Il documento diffuso dal CNDCEC e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti delinea le principali **novità normative ed operative** per le imprese che intendono investire nel corso del 2026.

Ampliamento territoriale e risorse

La novità di maggior rilievo è l'**estensione** del **perimetro** della ZES Unica. Oltre ai territori del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), il credito d'imposta viene ora esteso anche alle zone assistite di Marche ed Umbria. Per sostenere questa espansione, la Legge di Bilancio 2026 ha previsto una dotazione finanziaria di 2,3 miliardi di euro per l'anno 2026, seguiti da 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028.

Semplificazioni e Sportello Unico

Per favorire l'insediamento di nuovi investimenti, lo Sportello Unico Digitale ZES porta alla **riduzione** della **burocrazia**. Le imprese possono gestire in **modalità telematica ed accentrata** tutti i procedimenti autorizzativi, superando la frammentazione tra diverse Amministrazioni. Fulcro del sistema è l'**Autorizzazione Unica**: un provvedimento unitario che sostituisce ogni altro atto di assenso, nulla osta o parere per l'avvio dell'attività.

Credito d'imposta: requisiti e cumulabilità

Il beneficio fiscale è destinato all'acquisizione di **beni strumentali nuovi**, inclusi impianti, macchinari e, entro certi limiti, terreni ed immobili strumentali. L'intensità del **credito varia** in base alla regione ed alla dimensione aziendale, arrivando fino al 40-50% per le grandi imprese in alcune aree di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con incrementi previsti per medie (+10%) e piccole imprese (+20%). La misura è inoltre **cumulabile** con altre agevolazioni come Transizione 4.0 e la Nuova Sabatini, nel rispetto dei massimali europei.

Scadenze ed adempimenti

Le imprese interessate dovranno rispettare una precisa **tabella di marcia**:

- comunicazione "prenotativa": da inviare tra il 31 marzo ed il 30 maggio 2026;
- comunicazione integrativa: necessaria per attestare l'effettiva realizzazione degli investimenti, da trasmettere tra il 3 gennaio ed il 17 gennaio 2027;
- certificazione: è obbligatoria l'attestazione delle spese da parte di un revisore legale per garantire l'ammissibilità del beneficio.

RICHIESTA ED ACQUISIZIONE DI DATI DELLE CU: ESTESO AL 2026 IL PERIODO SPERIMENTALE

Prov. AE 20 aprile 2026 n. 121321

L'Agenzia delle Entrate ha esteso il periodo sperimentale per la richiesta ed acquisizione, anche massiva, dei dati delle Certificazioni Uniche 2026 da parte degli intermediari abilitati (CAF, professionisti abilitati od altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni).

L'art. 23 D. Lgs. 1/2024, riguardante l'ampliamento del contenuto conoscitivo del **cassetto fiscale**, stabilisce che l'acquisizione di tutti i dati gestiti dall'Agenzia delle Entrate e riguardanti i contribuenti-deleganti può essere effettuata dagli intermediari citati anche attraverso servizi di **trasferimento massivo**.

Il Provvedimento 20 ottobre 2025 n. 390142, emanato in attuazione del predetto articolo, ha definito le regole tecniche ed amministrative con le quali gli intermediari possono richiedere ed acquisire, anche massivamente, i dati delle CU dei contribuenti per i quali risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale, prevedendo che, in **via sperimentale**, venissero messe a disposizione degli intermediari esclusivamente le **CU 2025**, relative all'anno d'imposta 2024.

Con il provvedimento in esame, il periodo sperimentale viene esteso alla richiesta ed acquisizione, anche massiva, dei dati delle **CU 2026**, relative all'anno d'imposta 2025.

Il provvedimento rinvia ad un successivo avviso, da pubblicarsi sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con la comunicazione della data a partire dalla quale potranno essere richieste ed acquisite le CU 2026.

MERCATI DEI CAPITALI: RIFORMA DEL TUF

D. Lgs. 47/2026 (GU 14 aprile 2026 n. 86)

È stato pubblicato in GU il Decreto che attua la riforma organica del Testo Unico della Finanza (TUF), in tema di mercati di capitali e diritto societario.

Con il D. Lgs. 47/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 aprile 2026, il Governo dà attuazione alla delega contenuta nell'art. 19 L. 21/2024, avviando una **riforma** organica del Testo Unico della Finanza (TUF – D. Lgs. 58/98) e di molte disposizioni del diritto societario. In tema di **gestione collettiva del risparmio**, vengono precisate ed ampliate le definizioni di OICR italiani, OICVM e FIA, con una sistematica distinzione tra gestori autorizzati e gestori sottosoglia registrati, nonché tra OICR in gestione interna ed esterna.

È poi introdotta la “**società di partenariato**”, nuovo veicolo chiuso in forma di accomandita per azioni, destinato al private equity ed al venture capital, con una disciplina *ad hoc* in tema di autorizzazione, patrimonio, comparti e platea di investitori (professionali e categorie individuate da regolazione secondaria).

La riforma rafforza, inoltre, il quadro dei **GEFIA sottosoglia**, fissando condizioni di registrazione, limiti dimensionali (100/500 milioni), regole di condotta, poteri di vigilanza Banca d'Italia/Consob ed un articolato sistema di gestione delle crisi dei gestori e dei FIA, coordinato con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Sul versante dei mercati, il decreto interviene sulla **governance** delle **sedi di negoziazione**, sui **poteri di vigilanza** (in particolare per i derivati su energia e gas, con il coinvolgimento di ARERA e GME) e sulle **regole di investimento** degli **OICR**, ora ricondotte ad un elenco unitario di categorie di attivi, con distinte discipline per OICVM e FIA italiani, aperti e chiusi. Ampio spazio è dedicato anche al **diritto delle società quotate**: vengono aggiornate le regole su OPA obbligatorie e residuali (soglie, prezzi, presunzioni di concerto), sulla vendita totalitaria e sulla disciplina assembleare (partecipazione a distanza, ruolo del rappresentante designato, diritti di minoranza, emittenti PMI ed emittenti di nuova quotazione).

Completano il quadro un **riassetto** dei sistemi di **controllo societario** (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo sulla gestione), con nuovi requisiti, funzioni e responsabilità, ed un articolato **regime transitorio** per gestori, OICR ed emittenti, volto a garantire un graduale allineamento alle nuove regole senza frizioni per i mercati. Non mancano, infine, interventi sulla **governance societaria**, che viene aggiornata per includere temi attualmente centrali come la gestione dei rischi informatici e l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.

DIRITTO CAMERALE: AUMENTI FINO AL 20%

DM 17 marzo 2026

Per il 2026, 2027 e 2028 è autorizzato l'incremento della misura del diritto annuale delle Camere di Commercio fino ad un massimo del 20%. Ecco in quali casi.

Il MIMIT ha autorizzato per gli anni 2026, 2027 e 2028 e per le Camere di Commercio indicate nell'allegato “A” del decreto l'**incremento** della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il **finanziamento** dei **progetti** indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nel medesimo allegato.

Le **Camere** elencate nell'allegato A **devono**:

- inviare entro il 15 giugno di ogni anno un rapporto dettagliato sui risultati dei progetti, tramite Unioncamere, alla Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero;

- allegare la rendicontazione dei costi, vistata dal presidente del collegio dei revisori. Se parte delle attività è svolta da aziende speciali od unioni regionali, anche queste devono fornire rendicontazione vistata;
- trasmettere il rapporto anche al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale.

Le **risorse non utilizzate** dei progetti finanziati con gli aumenti del 20% autorizzati con DM 23 febbraio 2023 e DM 27 marzo 2024 devono essere destinate ai nuovi progetti del presente decreto. Le Camere che non hanno richiesto un nuovo aumento devono usare le risorse residue del 2023 per i progetti già autorizzati nel 2023, entro il 31 dicembre 2026, con rendicontazione entro il 15 giugno 2027.

Le imprese che hanno già versato il diritto annuale 2026 devono effettuare il **conguaglio**.

APPROFONDIMENTI

LA NUOVA LEGGE ANNUALE SULLE PMI: ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLO STATUTO DELLE IMPRESE

In data 23 marzo 2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 11 marzo 2026 n. 34, denominata "Legge annuale sulle piccole e medie imprese". La Legge si compone di 26 articoli, suddivisi in 6 capi e costituisce il primo provvedimento attuativo dell'art. 18 L. 180/2011 (lo "Statuto delle Imprese"), il quale recepisce le indicazioni dello Small Business Act per l'Europa, elaborato dalla Commissione Europea nelle Comunicazioni COM(2008) 394 e COM(2011) 78 e successivamente aggiornato con COM(2020) 103 e COM(2023) 535.

Inquadramento

L'art. 18 dello Statuto delle Imprese impone al Governo, previa proposta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e sentita la Conferenza unificata, di presentare al Parlamento un **Disegno di Legge annuale** per la **tutela** e lo **sviluppo** delle **micro, piccole e medie imprese**, con l'obiettivo di definire gli interventi in materia per l'anno successivo; segnatamente di prevedere:

- **norme di immediata applicazione**, al fine di favorire e promuovere le micro, piccole e medie imprese, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, ed introdurre misure di semplificazione amministrativa anche relativamente ai procedimenti sanzionatori vigenti connessi agli adempimenti a cui sono tenute nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- una o più **deleghe** al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini dell'esecuzione dello *Small Business Act*;
- l'autorizzazione all'adozione di **regolamenti, decreti** ministeriali ed altri atti;
- **norme integrative o correttive** di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare od abrogare.

In attuazione di tale previsione, il Legislatore ha adottato la Legge in commento, di cui si riportano di seguito le disposizioni di principale rilievo.

Misure per l'aggregazione delle imprese minori e per il trasferimento generazionale delle competenze

Il Capo I della Legge introduce norme volte ad incentivare l'**aggregazione delle imprese minori** ed il **trasferimento** delle competenze alle **nuove generazioni**.

Segnatamente, l'art. 1 L. 34/2026 riconosce, per il periodo 2026–2028, alle imprese che stipulano od aderiscono ad un contratto di rete ai sensi dell'art. 3 c. 4-ter e ss. DL 5/2009, un regime di **sospensione d'imposta** sugli utili destinati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Il beneficio si applica alle quote di utili accantonate in un'apposita riserva e vincolate alla realizzazione degli **investimenti** della rete, determinando un differimento della relativa imposizione fino al momento in cui tali utili vengano distribuiti o comunque destinati a finalità diverse.

L'art. 2 L. 34/2026 modifica la disciplina del Fondo per la **salvaguardia** dei **livelli occupazionali** e la prosecuzione dell'attività d'impresa, istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dall'art. 43 c. 1 DL 34/2020, modificandone la destinazione. In particolare, viene precisata l'ipotesi di destinazione già prevista, stabilendo che le operazioni di salvataggio e ristrutturazione delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del Codice della proprietà industriale, possono beneficiare delle erogazioni del fondo soltanto se occupano **più di 20 dipendenti** (tale requisito dimensionale non era infatti previsto nella formulazione previgente della norma).

È stata inoltre introdotta una nuova ipotesi di destinazione, prevedendo che le risorse del medesimo fondo possano essere impiegate anche per l'**acquisizione** delle suddette **imprese**, qualora tale acquisizione sia effettuata da altre imprese parimenti titolari di **marchi storici** di interesse nazionale iscritti nel Registro di cui all'art. 185-bis del Codice della proprietà industriale, ed operanti in un settore economico omogeneo rispetto a quello dell'impresa acquirente.

L'art. 3 L. 34/2026 introduce misure finanziarie per l'aggregazione ed il sostegno del settore della **moda**, disciplinando le modalità ed i termini in cui le risorse di cui al DM MIMIT 23 aprile 2021 – destinate ad interventi di riconversione e riqualificazione produttiva aventi ad oggetto aree industriali interessate da crisi non complessa – debbano essere fatte affluire nel Fondo per la crescita sostenibile, con l'obiettivo di sostenere programmi di sviluppo delle PMI operanti in tale settore.

L'art. 4 L. 34/2026 attribuisce la qualifica di “enti mutualistici di sistema” alle società denominate “**Centrali consortili**”, attribuendo loro funzioni di promozione della competitività e di coordinamento delle microimprese e delle PMI, già organizzate in consorzi di filiera. Le Centrali consortili assumono la forma di società consortili per azioni ai sensi dell'art. 2615-ter c.c. L'articolo in commento affida, inoltre, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) i poteri di vigilanza sulle Centrali consortili, attribuendo al MIMIT il compito di verificarne le finalità mutualistiche prima del riconoscimento, che può essere concesso con decreto per un numero massimo di cinque realtà consortili.

L'art. 5 L. 34/2026 interviene sull'art. 67 del Codice dei contratti pubblici, in materia di qualificazione dei **consorzi** ai fini della partecipazione alle procedure di gara. In particolare, l'intervento normativo chiarisce ed estende l'ambito applicativo del comma 5, ricomprendendovi espressamente anche i **consorzi stabili**, al fine di armonizzare la disciplina delle diverse tipologie di consorzi. A tali soggetti è pertanto riconosciuta, in linea con quanto previsto per i consorzi tra cooperative ed i consorzi tra imprese artigiane, la possibilità di utilizzare, ai fini della qualificazione, requisiti propri, nonché quelli delle consorziate. La disposizione precisa inoltre che, ai fini della partecipazione alle procedure di gara, le tre tipologie di consorzi possono far valere, secondo quanto previsto dall'Allegato II.12 al Codice, i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio delle imprese consorziate, nei limiti della loro effettiva disponibilità. Resta fermo che i consorzi sono in ogni caso tenuti al possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria richiesti per l'ammissione alle procedure di affidamento, ai sensi dell'art. 67, comma 1 del Codice.

L'art. 6 L. 34/2026, infine, introduce una disciplina transitoria (per i soli anni 2026 e 2027) e limitata ad un numero massimo di 1.000 lavoratori, volta ad incentivare l'**accompagnamento alla pensione** dei lavoratori anziani ed il **ricambio generazionale**. In particolare, la norma attribuisce al lavoratore dipendente a tempo indeterminato di datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti la facoltà di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo

parziale (riduzione compresa tra il 25 % ed il 50 % dell'orario), se in possesso di anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e dei requisiti di idoneità al conseguimento della pensione di vecchiaia ed anticipata al 1° gennaio 2028. L'esercizio di tale facoltà comporta il conseguimento di determinati benefici (i.e. l'integrazione del versamento dei contributi, la copertura pensionistica figurativa ed un esonero contributivo), subordinato alla contestuale assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un lavoratore di età non superiore a 34 anni per ciascun lavoratore anziano passato al part-time.

Accesso delle PMI al credito bancario e misure di semplificazione

Il Capo II reca disposizioni volte a favorire la **semplificazione** per l'**accesso al credito** da parte delle **PMI**.

In particolare, l'art. 7 L. 34/2026 conferisce delega al Governo per la razionalizzazione, il riordino e la **semplificazione** della **disciplina dei confidi**, stabilendo un termine di 12 mesi entro il quale dovranno essere adottati i Decreti Legislativi attuativi.

L'art. 8 L. 34/2026, invece, reca misure per favorire la **valorizzazione** a fini finanziari dei **beni di magazzino**. Segnatamente, con l'articolo in commento il Legislatore è intervenuto sulla disciplina della cartolarizzazione dei crediti di cui alla Legge 130/1999, sviluppando lo strumento del c.d. *destocking* di magazzino, ovvero quell'operazione finanziaria di cartolarizzazione che consente alle imprese di trasformare le rimanenze a magazzino, nonché i crediti derivanti dalla futura vendita dei beni prodotti in liquidità, conferendo ad una società veicolo (SPV) il valore del magazzino/di tali beni, al fine di ottenerne un anticipo del valore.

Semplificazioni del quadro normativo

Il Capo III contiene norme dal **contenuto eterogeneo**, accomunate dall'obiettivo di semplificazione del sistema normativo vigente.

In particolare, l'art. 9 L. 34/2026 aggiunge due nuovi commi all'art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private, che prevede **deroghe all'obbligo** di assicurazione per la **responsabilità civile obbligatoria**, introducendone di ulteriori per carrelli elevatori, macchine agricole ed altri veicoli utilizzati dalle imprese in spazi non accessibili al pubblico ed al ricorrere delle condizioni ivi precisate.

Gli articoli 10 e 11 della Legge novellano la disciplina di cui al D. Lgs. 81/2008, in materia di **salute e sicurezza sul lavoro**. In particolare, l'articolo 10:

- prevede un obbligo per l'INAIL di elaborare **modelli semplificati** di organizzazione e gestione della sicurezza ("MOG") calibrati per micro, piccole e medie imprese e di supportare le imprese nell'adozione pratica di tali modelli;
- ricomprende i periodi di **cassa integrazione guadagni** (sia di sospensione totale, che di riduzione dell'orario) tra le fattispecie a cui consegue un obbligo di erogazione ai lavoratori di formazione in materia di salute e sicurezza;
- modifica la disciplina in materia di **addestramento dei lavoratori** ex art. 37 c. 5 D. Lgs. 81/2008, precisando che tale addestramento deve consistere in prove pratiche sull'uso corretto e sicuro di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e DPI, nonché in esercitazioni sulle procedure di lavoro sicuro; si ammette infine il ricorso a tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale;
- interviene sulla legge Fornero specificando che i corsi finanziabili per i lavoratori in **CIG** comprendono anche quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- stabilisce che i datori di lavoro **agricoli** ed i lavoratori autonomi agricoli potranno iscriversi all'INPS direttamente, senza dover passare obbligatoriamente dalla comunicazione unica camerale (art. 9 D.L. 7/2007). La stessa facoltà vale per modifiche e cessazione dell'attività.

L'art. 11 L. 34/2026, invece, modifica il D. Lgs. 81/2008 per disciplinare la sicurezza nel lavoro agile (c.d. **smart working**). Si prevede che in tal caso il datore di lavoro assolverà agli

obblighi di sicurezza mediante la consegna di un'informativa scritta almeno annuale al lavoratore ed al RLS sui rischi generali e specifici connessi al lavoro agile.

L'art. 12 L. 34/2026 aggiunge alle **attrezzature di lavoro** soggette a verifica periodica ex art. 71 D. Lgs. 81/2008 le **piattaforme** di lavoro mobili elevabili e fuoristrada per operazioni in frutteto.

L'art. 13 L. 34/2026 introduce una definizione di operatore distributivo nel **settore HORECA** (Hotellerie-Restaurant-Catering), prevedendo che ai fini dell'ottenimento della qualifica l'operatore debba ricavare almeno il 70% dei proventi dalla distribuzione alimentare ad imprese di tali settori.

L'art. 14 L. 34/2026 modifica l'art 63 L. 448/1998 riducendo i termini entro cui i **consorzi di sviluppo industriale** possono esercitare la facoltà di riacquisto delle aree cedute ivi prevista: il termine del comma 1 scende da 5 a 3 anni; quello del comma 2 da 3 anni a 18 mesi. Le nuove scadenze si applicano alle cessioni/cessazioni successive all'entrata in vigore della legge.

Gli artt. 15 - 16 L. 34/2026 incidono sulla disciplina dell'**artigianato**. Segnatamente, l'art. 15 della Legge delega il Governo a riformare la disciplina dell'artigianato in attuazione dell'art. 45, comma 2 Cost., aggiornando la L. 443/1985 in materia di struttura societaria, figura dell'artigiano ed aggregazioni d'impresa; mentre l'art. 16 vieta l'uso del termine "artigianale" a fini pubblicitari alle imprese non iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane o che, in subordine, non realizzano direttamente tali prodotti.

Lotta alle false recensioni

Il Capo IV della Legge introduce una serie di nuove disposizioni normative volte a contrastare il fenomeno dilagante delle **recensioni illecite online** relative a prodotti e servizi offerti dalle imprese di ristorazione e del settore turistico (art. 18 L. 34/2026).

In particolare, all'art. 19 L. 34/2026 vengono fissati i **requisiti di liceità** delle recensioni, prevedendo che debbano essere scritte entro trenta giorni dall'uso del prodotto e/o del servizio da chi ne ha personalmente usufruito; che la recensione non possa essere rilasciata in cambio della dazione o promessa di sconti, benefici o altra utilità; e che la recensione perde in ogni caso liceità decorsi due anni dalla pubblicazione. Viene attribuito al legale rappresentante dell'impresa recensita il diritto di segnalare le recensioni illecite secondo la procedura di cui al Digital Services Act.

Viene inoltre **vietata la compravendita di recensioni**, con attribuzione all'AGCM di poteri investigativi e sanzionatori (art. 20 L. 34/2026).

Infine, viene attribuita all'AGCM delega ad adottare specifiche **linee guida** per orientare le imprese nell'attuazione di misure idonee a garantire la liceità delle recensioni pubblicate online; alla stessa AGCM sono attribuiti doveri di **monitoraggio** annuale sul rispetto della disciplina introdotta, con obbligo di riferire al Parlamento; infine, si prevede la possibilità per le imprese operanti nella ristorazione e nel turismo di ottenere la qualifica di "**segnalatore attendibile**" (art. 21 L. 34/2026).

Testo unico della disciplina in materia di start-up innovative

L'art. 24 L. 34/2026 conferisce al Governo una delega legislativa per il riordino ed il riassetto organico della normativa vigente in materia di **start-up innovative, spin-off, PMI innovative ed incubatori ed acceleratori di start-up**, da attuarsi mediante la redazione di un testo unico e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati (c. 1).

L'art. 25 interviene sulla disciplina del **Garante** per le micro, piccole e medie imprese prevista dallo Statuto delle Imprese, apportandovi alcune modifiche di rilievo: aggiorna l'**elenco delle comunicazioni della Commissione Europea** di cui il Garante è tenuto a monitorare l'attuazione; introduce un nuovo strumento di consultazione di esperti e portatori di interesse, denominato "**Reality Checks**"; e prescrive che a tale strumento si faccia ricorso con regolarità nell'ambito del tavolo di consultazione permanente con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Ulteriori disposizioni

Il Capo VI, composto dal solo articolo 26, interviene su tre distinti profili. Estende ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti il regime opzionale dell'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di pensione estera che trasferiscono la **residenza fiscale nel Mezzogiorno**. Amplia i compiti della **segreteria tecnica** presso il **MIMIT** — a supporto del Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri — includendovi la valorizzazione e la promozione dell'attrattività dei territori per i lavoratori stranieri da remoto, dipendenti od autonomi. Integra infine la composizione del Comitato con un **rappresentante del Ministero del Turismo**.

LIQUIDAZIONE IVA IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE: I MECCANISMI DEL NUOVO ART. 54-BIS1

Qualora il contribuente non presenti la dichiarazione IVA (oppure la presenti incompleta), il Fisco potrà procedere alla liquidazione automatica dell'imposta, partendo da dati certi, quali le fatture elettroniche emesse e ricevute, i corrispettivi telematici trasmessi e gli elementi ricavabili dalla LIPE. Ma attenzione, viene garantito il diritto di difesa del contribuente nei 60 giorni successivi. Il punto sulla disciplina contenuta nell'art. 54-bis1 Decreto IVA.

Liquidazione automatica IVA: in quali casi interviene?

Con la Legge di Bilancio 2026 (art. 1 c. 111 L. 199/2025) è stato introdotto il neo art. 54-bis.1 all'interno del DPR 633/72 che prevede la **liquidazione IVA automatica** in caso di **omessa od incompleta dichiarazione**.

Tale misura è stata introdotta al fine di contrastare l'inadempimento IVA connesso agli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento dell'imposta.

Infatti, senza pregiudizio per l'azione accertatrice, avverandosi anche di procedure automatizzate, l'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla liquidazione dell'IVA anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale. L'azione del Fisco potrà essere **notificata entro** il 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

L'aspetto importante e centrale è quello proprio dell'esercizio dell'azione da parte del Fisco. Infatti, la **liquidazione** potrà aver luogo **sulla base** delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. **Non si terrà invece conto** del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta saranno scomputati solo i versamenti effettuati. L'eventuale dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta è equiparata ad una dichiarazione omessa.

In buona sostanza, tale misura, varata per contrastare i fenomeni di **evasione d'imposta**, mira principalmente a colpire tutte quelle situazioni ove il contribuente si sia reso "colpevole" dell'omessa od incompleta dichiarazione IVA.

Infatti, il Fisco potrà ricostruire la posizione del contribuente, partendo dai canali informatici, ossia dalle fatture elettroniche transitate tramite SdI, nonché dai corrispettivi telematici e dagli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.

Quale procedura deve essere seguita se dai controlli emerge una maggiore imposta

Qualora l'Agenzia delle Entrate, in seguito ai controlli eseguiti, constati che vi sia una maggior imposta da versare, procederà alla comunicazione al contribuente.

In buona sostanza, l'**esito** della **liquidazione** viene **comunicato** al contribuente che, nei successivi **60 giorni**, potrà: segnalare eventuali dati od elementi non considerati o valutati

erroneamente, fornire i chiarimenti necessari, provvedere al versamento dell'imposta dovuta, con interessi e sanzioni.

Decorso tale **termine**, in caso di inerzia del contribuente oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l'importo dell'imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni ed interessi saranno **iscritte** direttamente **a ruolo** a titolo **definitivo**.

Qualora dagli elementi forniti dal contribuente ne derivi una **diversa** determinazione dell'**imposta** dovuta, l'esito della liquidazione viene nuovamente comunicato, con decorrenza del medesimo termine di 60 giorni per l'eventuale adempimento.

Attenzione poi al **divieto** di compensazione orizzontale. Infatti, risulta esclusa anche la possibilità di utilizzare i crediti relativi ad imposte diverse dall'IVA per il pagamento delle somme dovute e delle somme iscritte a ruolo.

Ritornando al tema originario, qualora dai controlli emerga una **nuova imposta originaria**, si applicherà la medesima sanzione amministrativa prevista per i casi di omessa presentazione della dichiarazione IVA, ovvero il 120% dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione (minimo 250 euro).

Al contempo, a seguito della ricezione della comunicazione, il contribuente **non** potrà avvalersi dei benefici in termini di **riduzione** delle **sanzioni** a fronte di un comportamento conforme. Va poi precisato che, comunicati gli esiti della liquidazione, non vi è possibilità di applicazione della sanzione amministrativa ridotta per i versamenti effettuati in ritardo.

Quali difese può approntare il contribuente

Effettuati i controlli, qualora il Fisco accerti una maggiore imposta da versare, comunicherà al contribuente l'esito della liquidazione. Da questo momento, si apre la fase del **contraddittorio** tra Fisco e contribuente ove quest'ultimo, nei successivi **sessanta giorni**, potrà **segnalare** eventuali dati od elementi che il Fisco non abbia considerato, oppure che abbia valutato erroneamente, nella liquidazione e potrà anche chiarire eventuali aspetti e/o circostanze. Al contempo, se il contribuente ritenga corretta la pretesa del Fisco, potrà **versare l'IVA** dovuta, unitamente agli interessi ed alle sanzioni.

Il nuovo art. 54-bis.1 si innesta dopo l'art. 54-bis, all'interno del DPR 633/72, il quale invece si occupa della liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni. Tale norma prevede che il Fisco, avvalendosi delle procedure automatizzate, procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Poi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione provvede a:

- **correggere** gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del **volume d'affari** e delle **imposte**;
- **correggere** gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle **eccedenze** di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- **controllare** la **rispondenza** con la dichiarazione e la **tempestività** dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio, nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27, 33 c. 1 lett. a) e 74 c. 4.

Al contempo, se vi è pericolo per la riscossione, l'Ufficio potrà provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta.

Quando dai **controlli automatici** eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione - ovvero dai controlli eseguiti dall'Ufficio, emerge un'imposta od una maggiore imposta - l'esito della liquidazione è **comunicato** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 60 c. 6 al contribuente, nonché per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora, a seguito della comunicazione, il contribuente rilevi eventuali dati od elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei

tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione Finanziaria entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

I **dati contabili** risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.

Quindi, prendendo spunto dall'art. 54-bis, si può comprendere quella che è la possibile strategia. Ora, entrando più nel dettaglio ed esaminando la giurisprudenza nazionale, secondo la CGT II° Lazio 22 ottobre 2025 n. 6393 la **cartella di pagamento** emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/72, per la rilevazione di discordanze tra dati dichiarati e risultanze dell'anagrafe tributaria, è sufficientemente **motivata** se riporta il **prospetto** delle **variazioni** del quadro VL ed i dati delle **compensazioni** trasmesse a sistema, senza necessità di attività istruttoria complessa.

Da tale pronuncia si può ben comprendere come la motivazione dell'atto, in tali casi, possa essere sintetica e vincolata, essendo sufficiente il riferimento agli elementi contabili dichiarati dal contribuente e rilevati in sede di controllo automatizzato (Cass. 16 settembre 2005 n. 18385, Cass. 2 febbraio 2017 n. 2772).

Infatti, qualora la cartella riproduca il prospetto delle variazioni del quadro VL, nonché i dati delle compensazioni trasmesse a sistema ma non dichiarate, e fa riferimento alla dichiarazione presentata, risulta sufficientemente motivata ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000.

In altra decisione di merito (CGT II° Lombardia 9 luglio 2025 n. 1681) la Corte Tributaria ha aderito alla tesi dell'Ufficio, ritenendo che il controllo automatizzato, volto alla correzione degli errori materiali nell'indicazione delle eccedenze d'imposta risultanti dalle dichiarazioni precedenti, legittima l'Amministrazione alla **riliquidazione della dichiarazione** per eliminare l'erronea esposizione di un credito non realmente esistente.

Ora, l'importanza della giurisprudenza di merito lascia però il "passo" all'intervento supremo della Cassazione. Infatti, va ripresa la decisione secondo cui, qualora sia emessa una cartella di pagamento, a seguito di controllo automatizzato che rilevi l'indicazione di un credito IVA inesistente, il **contribuente può opporsi** alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione Finanziaria dimostrando la sussistenza e consistenza del credito vantato, purché sia in grado di offrire **prova documentale** della sua esistenza e della regolarità dei requisiti sostanziali per la detrazione (Cass. 2 luglio 2025 n. 17850).

Osservazioni finali

La ricostruzione normativa dell'art. 54-bis.1 permette di comprendere il reale intento del legislatore e, a pochi mesi dall'introduzione, si possono già ipotizzare quali siano le difese approntabili dal contribuente.

Rispetto al semplice art. 54-bis, la versione n. 1, parte dal presupposto che il contribuente **non** abbia **presentato** la dichiarazione IVA - nel caso più grave - oppure l'abbia emessa in modo **incompleto**.

La difesa che potrà esperire il contribuente sarà più semplice nel secondo caso, in quanto nel primo ci si trova di fronte ad un comportamento omissivo alquanto inequivocabile.

Ecco che il termine dei **60 giorni**, decorrente dalla comunicazione da parte dell'Ufficio, sarà nodale per imbastire la corretta **difesa** da approntare, facendo tesoro dei principi giurisprudenziali espressi per l'art. 54-bis, con le dovute attenzioni.

AUTOVETTURE AD USO PUBBLICITARIO CON DEDUCIBILITÀ LIMITATA AL 20%

Auto con esposti il logo ed i servizi dell'azienda: in quale modo si possono detrarre tutti i costi ad essa attinenti?

Il TUIR stabilisce che i "limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni" (art. 164) si applicano ai **mezzi di trasporto a motore** individuati dalla norma stessa. In particolare, i costi relativi alle **autovetture** ed agli **autocaravan**, di cui all'art. 54 c. 1 lett. a) e m) D. Lgs. 285/92 sono **deducibili** nella misura del **20%** non tenendo conto, inoltre, della parte del costo di acquisto che eccede i 18.075,99 euro.

Il semplice **logo** aziendale esposto sulle fiancate od in altre parti dell'autovettura **non** la rende un **veicolo ad uso speciale**, con la conseguenza che la deducibilità dei relativi costi è limitata al 20%.

Diverso potrebbe essere il caso dei veri **veicoli pubblicitari**, ossia quelli ad uso speciale, definiti dall'art. 54 c. 1 lett. a), come veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio, su cui è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse.

DITTA INATTIVA SOTTO IL PROFILO IVA E FRUIBILITÀ DEL BENEFICIO ZES

Una ditta individuale iscritta al Registro delle Imprese come inattiva, non avendo iniziato l'attività, può presentare domanda per fruire del credito ZES per acquistare l'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività? Si precisa che solo dopo aver terminato l'investimento sarà attivata al Registro Imprese.

La ditta individuale non può presentare utilmente la comunicazione per il credito ZES se, alla data di invio, non ha una **partita IVA attiva**. Infatti, il Prov. AE 11 giugno 2024 prevede lo scarto della comunicazione se il richiedente non è titolare di partita IVA attiva alla data di trasmissione. Viceversa, il fatto che la **struttura produttiva non** sia ancora **impiantata** non rappresenta, da solo, un ostacolo, perché l'art. 16 DL 124/2023 agevola anche gli investimenti che sono destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. Per le strutture produttive non ancora impiantate nella ZES unica, il controllo sul **codice attività** e sul Comune non si applica, purché la situazione sia **segnalata** nella comunicazione.

Quindi, nel caso descritto, se la ditta resta inattiva anche sotto il profilo IVA fino al termine dell'investimento, il credito ZES non è fruibile. Per presentare la comunicazione occorre che, prima dell'invio, risulti attiva la partita IVA fermo restando, ovviamente,

che l'investimento deve riguardare beni strumentali nuovi inseriti in un progetto di investimento iniziale destinato alla struttura produttiva nella ZES.

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI: CEDENTE OBBLIGATO IN SOLIDO A PAGARE L'IVA

In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, il fisco può recuperare l'omesso versamento IVA nei confronti del cedente al disconoscimento della detrazione da parte del cessionario, sussistendone i presupposti, e applicare la solidarietà d'imposta nei confronti del cessionario, trattandosi di rapporti obbligatori su piani distinti.

(Cass. 5 aprile 2026 n. 8487)

IMU: LA LOCAZIONE PARZIALE NON CANCELLA L'ESENZIONE PER LA PRIMA CASA

L'affitto di alcune stanze non fa perdere i benefici fiscali sulla prima casa, a patto che il proprietario vi mantenga residenza e dimora abituale. La pronuncia è rilevante per chi affitta una stanza della propria casa tramite portali di short-rent o con contratti transitori: finché quella casa resta il proprio domicilio effettivo, l'esenzione IMU resta valida.

(Cass. 2 aprile 2026 n. 8236)

NUOVA RENDITA CATASTALE: QUANDO L'ATTRIBUZIONE NON È RETROATTIVA

Qualora la nuova rendita catastale sia stata attribuita in esito a una procedura DOCFA ma sulla base di diversi criteri di valutazione, la stessa non può agire retroattivamente e il contribuente è tenuto a corrispondere la maggiore IMU a partire dall'anno successivo all'annotazione della stessa nei relativi atti.

(CGT II Lombardia 31 marzo 2026 n. 701)

MARCHIO CHE RECA UNA DATA OD UN ANNO: QUANDO È INGANNEVOLE E NULLO

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che un marchio contenente al suo interno un riferimento a un anno o a una data può essere dichiarato ingannevole e quindi nullo qualora tale anno o data possa essere percepito dal pubblico come indicante l'anno di fondazione dell'azienda titolare del marchio ed evochi per questo un "savoir-faire" antico che in realtà non esiste.

(CGUE 26 marzo 2026 n. C-412/24)

PRIMA CASA: IL RITRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE FA PERDERE I BENEFICI

Prima dei cinque anni, la risoluzione consensuale di una compravendita immobiliare è equiparata a un trasferimento di proprietà. Di conseguenza, il mancato acquisto di una nuova abitazione principale entro un anno comporta inevitabilmente la revoca agevolazioni prima casa.

(Cass. 11 aprile 2026 n. 9143)

CESSIONE DI MAGAZZINO E RAMO D'AZIENDA: IMPOSTA DI REGISTRO PROPORZIONALE

La cessione di uno stock di merci (nel caso di specie, pneumatici) non può essere assoggettata a IVA se risulta funzionalmente e testualmente collegata a un contestuale atto di cessione di ramo d'azienda tra le stesse parti. In virtù del principio di alternatività, l'intera operazione deve essere assoggettata a imposta di registro proporzionale, precludendo al cessionario il diritto alla detrazione dell'IVA indebitamente versata in rivalsa.

(Cass. 10 aprile 2026 n. 9008)

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IVA VIETATA AL CESSIONARIO DEL CREDITO

A seguito della cessione del credito, il cessionario non assume la qualità di prestatore dei servizi che hanno dato origine al credito ceduto e, quindi, non può operare la variazione in diminuzione della base imponibile IVA in caso di mancato pagamento del credito acquisito.

(Trib. UE 22 aprile 2026 T-233/25)

QUANDO È ILLEGITTIMO CONSIDERARE UNA SOCIETÀ DI COMODO

La vendita di un immobile che faccia pur sempre parte della gestione caratteristica della società, rientrando comunque nel suo oggetto sociale, non costituisce un'entrata straordinaria. La mancata inclusione del cespite tra i ricavi da considerarsi ai fini del test di operatività esclude in radice che la società possa qualificarsi come entità non operativa, venendo, pertanto, meno il presupposto applicativo dell'addizionale del 10.5%.

(CGT II Lombardia 15 aprile 2026 n. 816)

Scadenze dal 16 al 30 aprile 2026

16 APRILE	770 semplificato: ritenute marzo - Accise di marzo: versamento - Imposta sugli intrattenimenti: versamento per attività di marzo - Imposta sulle transazioni finanziarie di marzo (Tobin tax): versamento - IVA di marzo: versamento - Lavoro dipendente: versamento contributi INPS di aprile - Locazioni brevi: versamento ritenute di marzo - Ritenute effettuate a marzo: versamento - Ritenute sui dividendi I trimestre: versamento - Split payment: versamento IVA di marzo
20 APRILE	Operazioni in contanti legate al turismo: comunicazione soggetti trimestrali
27 APRILE	Trasmissione INTRASTAT: operazioni di marzo o primo trimestre
28 APRILE	PREU: III acconto marzo-aprile (II periodo contabile)
30 APRILE	- Approvazione bilancio d'esercizio 2025 - Credito IVA I trimestre: rimborso o compensazione - CU lavoro autonomo abituale: invio - Dichiarazione IVA annuale: invio - Imposta di bollo su assegni circolari: dichiarazione I trimestre - Imposta di bollo virtuale su assegni e vaglia in forma libera: versamento II rata - Imposta sulle assicurazioni: premi ed accessori incassati a marzo - INTRA 12: acquisti intra UE registrati a febbraio - Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi a cessioni di benzina e gasolio: marzo - Operatori finanziari: comunicazione anagrafe tributaria marzo - Regime transfrontaliero di franchigia IVA: comunicazione I trimestre - Registro locazioni stipulate o decorrenti 1° aprile: versamento

	▪ Rottamazione quinquies: domanda di adesione ▪ Vendite a distanza (e-commerce): dichiarazione IVA IOSS e pagamento IVA di marzo ▪ Vendite a distanza (e-commerce): dichiarazione IVA OSS non UE e pagamento dell'IVA del I trimestre ▪ Vendite a distanza (e-commerce): dichiarazione IVA OSS UE e pagamento dell'IVA del I trimestre
--	---

Scadenze dal 1° al 15 maggio 2026

5 MAGGIO	▪ Certificazione Unica lavoro autonomo abituale tardiva senza sanzioni: correzione entro 5 giorni
15 MAGGIO	▪ ASD: annotazione corrispettivi e proventi di aprile ▪ Corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese di aprile: annotazione separata ▪ Credito d'imposta investimenti ZES unica 2025: contributo aggiuntivo ▪ ENC: annotazione corrispettivi e proventi di aprile ▪ Fatture differite: cessioni di aprile

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com



STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti